

TRIBUNALE MILANO

7 APRILE 1997

PRESIDENTE: PATRONE**ESTENSORE:** RUGGIERO

PARTI: SCOTTI
 (Avv. Zamponi e Poppi)
 RCS EDITORI
 (Avv. Vitale)

**Stampa • Critica artistica •
 Satira • Contenuto • Limiti •
 Liceità**

Il diritto di satira costituisce una delle forme di manifestazione del pensiero, caratterizzata dall'intento di suscitare la ilarità nei percettori, che

svolge una funzione di controllo sociale verso il potere con l'arma del sorriso e alla quale non possono applicarsi i criteri per la liceità della cronaca (verità, continenza, rilevanza sociale), fatto salvo il limite dell'eventuale contenuto denigratorio delle affermazioni.

Con atto di citazione notificato in data 8 gennaio 1994 Scotti Virginio detto Gerri esponeva:

— che alla pagina 31 di « Sette », supplemento del Corriere della Sera del giorno 30 dicembre 1993 era stato pubblicato un articolo contenente un brano ripreso dal libro di Aldo Grasso dal titolo « Al Paese di Berlusconi » contenente espressioni ritenute gravemente lesive della propria reputazione;

— che il brano era corredato da una fotografia che lo ritraeva con la scritta trasversale in rosso « senza cervello ».

Tanto esposto in fatto Scotti Virginio in arte Gerri conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale di Milano la RCS Editoriale Quotidiani S.p.A. (editore della pubblicazione) Claudio Sabelli Fioretti (direttore del supplemento) ed Aldo Grasso (autore del libro) proponendo nei confronti di questa le domande meglio precisate in epigrafe.

Nel costituirsi in giudizio le parti convenute deducevano la infondatezza sia in fatto che in diritto, di tutte le argomentazioni e deduzioni e conclusioni *ex adverso* proposte e concludevano, in via principale, per la reiezione di ogni avversa domanda, in ogni caso vinte le spese.

Radicatosi in tal guisa il contraddittorio, senza ulteriori acquisizioni istruttorie, dopo qualche udienza di trattazione, sulle conclusioni delle parti rassegnate così come in epigrafe trascritte, la causa viene oggi sottoposta alla decisione del collegio, dandosi atto che in sede di precisazione delle conclusioni si è costituita la RCS Editori S.p.A., incorporante RCS Editoriale Quotidiani S.p.A.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Ritiene il Collegio che la proposta domanda non è fondata e che — di conseguenza — non è meritevole di accoglimento.

Appare opportuno preliminarmente indicare il contesto in cui è collocato il brano oggetto del presente giudizio, essendo tale collocazione rilevante ai fini della decisione.

Va, pertanto, osservato che il brano di cui trattasi è ripreso testualmente dal libro di Aldo Grasso « Al paese del Berlusconi » in cui l'autore attribuisce a noti personaggi televisivi descrizioni fisiche che si assumono — ma la circostanza è del tutto irrilevante ai fini della decisione della que-

* Sul c.d. « diritto di satira » v. Trib. Milano 26 maggio 1994, in questa *Rivista*, 1995, 615 con nota di M.G. LODATO, *Diritto*

di sorridere e finalità informativa della vignetta satirica, ove sono richiamati i numerosi precedenti di legittimità e di merito.

stione di specie — riprodotte dal famoso bestiaro « Il libro dei mostri » di Rodolfo Wilcock.

Tuttavia il contenuto del brano, così come strutturato, non appare censurabile sotto il profilo della diffamazione a mezzo stampa dal momento che appare, invece, riconducibile alla sfera del lecito esercizio del diritto di satira essendo evidente lo scopo o il motivo di scherzo che ha guidato l'autore nella sua elaborazione; né — d'altro canto — nel caso di specie il detto scopo o motivo di scherzo si manifesta secondo termini e modalità suscettibili di ledere la reputazione dell'attore.

Al fine di dare migliore conto e ragione delle motivazioni che sorreggono la decisione del Tribunale non sarà superfluo ripercorrere alcuni capisaldi della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che hanno consentito di pervenire, in tema di diritto di satira, alle conclusioni dianzi rassegnate, anche al fine di tracciare con sufficiente certezza e precisione i confini del diritto in questione.

In primo luogo si osserva che con la sintetica espressione di « diritto di satira » si è inteso anche in tempi non recenti, ricomprendere varie forme di manifestazione del pensiero, tutte però accomunate dall'intento immediato di suscitare la ilarità nei percettori.

In secondo luogo e con riferimento ad una specifica caratterizzazione del caso di specie, si osserva che la satira di un personaggio noto — e tale deve ritenersi l'odierno attore — sembra fondatamente essere riconducibile ad un bisogno collettivo, remoto quanto universale, di irridere e/o sbeffeggiare i personaggi potenti o comunque noti, bisogno talmente radicato nella storia della civiltà (ed il pensiero non può non correre agli epigrammi ed alle commedie dell'antichità greco-romana) da esserne, non casualmente, diventato testimone dei suoi momenti più alti ed, al contempo, di essere rimasta una delle poche zone franche consentite alla civiltà umana, anche dai regimi oppressivi » (cfr. Trib. Roma 13 febbraio 1992, in *Informaz. e Inform.*, 1992, p. 845).

Né va sottaciuta la rilevanza costituzionale del diritto di satira, siccome espressione di una vecchia quanto viva esigenza della collettività di esercitare una funzione di controllo sociale verso il potere con l'arma del sorriso.

Per quanto concerne limiti del diritto di satira il Collegio concorda con il prevalente orientamento della giurisprudenza secondo il quale i margini di liceità della cronaca (verità della notizia, continenza nella espressione e rilevanza sociale della informazione) non trovano alcuna possibilità di applicazione diretta o indiretta alla materia in esame, fatto salvo il limite invalicabile rappresentato dall'eventuale contenuto denigratorio delle affermazioni, sia pure rese in un contesto satirico.

La satira, invero, non costituisce affatto la risposta ed esigenze informative ed il suo naturale ed elevato gradiente di irrazionalità, come ineliminabile strumento per la sua efficacia, impone un certo ambito allargato del limite della espressione equilibrata e contenute.

Tale principio incontra un ulteriore temperamento nell'ipotesi in cui l'oggetto della satira sia un personaggio caratterizzato dalla notorietà, dovendo in tal caso essere le espressioni satiriche in rapporto di diretta proporzionalità con la notorietà del personaggio destinatario di essa, in quanto solo l'esistenza di un tale legame rende percettibile ai terzi l'intento satirico e determina il nascere stesso della ragion d'essere della satira.

Rileva il Tribunale che nel caso di specie la sussistenza di tutti gli estremi sopra evidenziati ed il tono palesemente burlesco e canzonatorio

di tutto il pezzo impedisce che i lettori del pezzo possano attribuire allo stesso credibilità ed immagine di veridicità a tutte le espressioni.

Occorre inoltre considerare l'impostazione complessiva dell'articolo all'interno del quale si colloca il brano oggetto del presente giudizio, articolo che nel suo complesso descrive altri personaggi noti del mondo dello spettacolo, tutti tratteggiati con accenti tali che non è possibile ritenere che il pezzo che interessa l'odierno attore lo tratteggi in modo deteriore rispetto all'immagine degli altri personaggi evocati.

Non pare, invero, seriamente revocabile in dubbio che espressioni come « gli esami radiologici cui si è sottoposto hanno dimostrato che il soggetto possiede un cervello non comune di circa 20 grammi di peso e del volume di una nocciola » e come « coefficiente di intelligenza pari a quella di un tapiro » nonché come « non ha coscienza della sua, peraltro invidiabile, condizione tapiresca » e infine come « ha tentato anche la via politica in tempi non sospetti. Sospetti? » tutte riferite all'odierno attore che, muovono al riso per il loro evidente tono canzonatorio e burlesco, atteso altresì il tenore volutamente paradossale e per nulla suscettibili, di tratteggiare una immagine che abbia un gradiente di attendibilità.

Né il testo, di per sé, ha un contenuto oggettivamente offensivo, mancando di quel *quid pluris* che, facendo superare alla satira i limiti sopra indicati, la possa far qualificare come denigratoria, facendo pertanto scaturire il diritto del diffamato a vedersi risarcire il conseguente danno all'onorabilità.

La stessa fotografia che ritrae l'attore con la ricordata scritta « senza cervello » si inserisce perfettamente nel contesto sopra evidenziato, senza nulla togliere al contenuto burlesco dell'intera costruzione e senza la possibilità che alla foto ed alla didascalia venga attribuito un contenuto ed un significato diverso da quello complessivo del testo.

Se alle considerazioni sopra esposte si aggiunge che il personaggio « Gerri Scotti » si è imposto per la carica ironica che lo caratterizza, anche in alcune immagini, si potrà agevolmente comprendere come possa accadere che anche i messaggi che a lui vengono indirizzati possano essere veicolati attraverso la stessa carica ironica da lui utilizzata verso gli altri.

Le conclusioni sopra enunciate sono, all'evidenza, assorbenti rispetto ad ogni altra argomentazione difensiva dedotta in punto di diritto dalle parti convenute.

Le spese seguono la soccombenza e l'attore deve essere dichiarato tenuto e condannato a rifondere quelle sostenute dai convenuti tutti in relazione al presente grado di giudizio e che, tenuto conto del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore, si liquidano in complessive L. 7.427.000, di cui L. 841.000 per spese, L. 2.586.000 per diritti e L. 4.000.000 per onorario difensivo, oltre le successive occorrente.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando in contraddittorio fra le parti, ogni altra e diversa stanza, eccezione e deduzione disattesa:

a) respinge ogni domanda proposta da Scotti Virginio detto Gerri nei confronti di RCS Editori S.p.A. Claudio Sabelli Fioretti ed Aldo Grasso con l'atto introduttivo del presente giudizio;

b) dichiara tenuto e condanna Scotti Virgilio, detto Gerri a rifondere in favore dei convenuti, in via unitaria fra loro, le spese da costoro sostenute in relazione al presente grado di giudizio e che si liquidano in complessive L. 7.427.000, oltre le successive occorrente.